

CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI LOCALI COMUNALI POSTI NEL CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO-CONVENZIONE CON CONFRATERNITA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti, l'anno duemiladiciassette, il giorno.....del mese di.....presso la sede comunale

tra

COMUNE DI CASALGRANDE – Piazza Martiri della Libertà 1, Casalgrande 42013, Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356 – nella persona della Dott.ssa Colli Elena, nata a R.E. il 27/03/1985 C.F. CLLLNE85C67H223Y in qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità;

e

"Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale APS" che in seguito sarà chiamata **Associazione**, p.iva/ C.F. 01747580353, con sede legale in Scandiano via Cesare Magati 2, iscritta nel registro Regionale delle Ass. di Promozione Sociale, rappresentata dal Sign. Cattini Francesco nato a Reggio Emilia il 08/10/1952 in qualità di legale rappresentante dell'associazione stessa;

Premesso:

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 2 settembre 1996, n. 37, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- che tra gli obiettivi del DUP che si è data l'Amministrazione comunale vi è il rilancio dello sviluppo dell'economia del territorio di Casalgrande attraverso l'organizzazione e promozione di manifestazioni e di iniziative a livello ricreativo, turistico e culturale;
- che la valorizzazione di prodotti tipici del nostro territorio, ed in particolare quelli relativi al settore enogastronomico, rappresentano un valido strumento di promozione turistica;
- che fra le eccellenze locali della tradizione vi è sicuramente "l'aceto balsamico tradizionale reggiano";
- che il comune di Casalgrande intende valorizzare e promuovere tale produzione nei suoi aspetti storici, tecnico-gastronomici, con attività di informazione e divulgazione;
- che in data 13.03.2017 è scaduta la convenzione stipulata con Delibera di Giunta n. 58/2001 fra il Comune di Casalgrande e la Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale in cui si concede l'utilizzo in comodato gratuito di due alloggi situati al secondo piano della Torre di Guardia del Castello di Casalgrande Alto da adibire ad acetaia e sala assaggi;
- che la **Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale** ha manifestato interesse a continuare ad utilizzare i locali ubicati all'interno della Torre del Castello di Casalgrande Alto adibiti ad acetaia e ha espresso l'interesse ad occupare anche un'altro locale da adibire a degustazione .
- che l'Associazione ha presentato un progetto di formazione e di divulgazione da svolgersi durante l'anno con anche l'allestimento di una pannellistica informativa;
- che il Comune di Casalgrande si rende disponibile a concedere in uso gratuito l'immobile di cui trattasi e ad effettuare i necessari interventi di consolidamento strutturale e restauro con la garanzia della sua apertura al pubblico per visite guidate;
- che l'utilizzo di detto immobile per l'ubicazione e le attività di pubblico interesse, culturali e turistiche, che verranno sviluppate, consente da un lato la promozione di un prodotto tipico e dall'altro la finalità culturale e divulgativa del patrimonio storico-architettonico-paesaggistico a beneficio di turisti e cittadini in generale;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

il Comune di Casalgrande concede in comodato gratuito alla **Confraternita dell'Aceto Balsamico Tradizionale** l'immobile ubicato all'interno della Torre del Castello di Casalgrande Alto in via Castello n. 1; Più precisamente vengono concessi in comodato due stanze e servizi posti al secondo piano, meglio individuati nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale (*Allegato 1*). I locali dovranno essere arredati con mobili ed attrezzature di proprietà dell'Associazione per adeguarli alle proprie esigenze d'uso. L'Associazione inoltre è tenuta ad osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di sicurezza e a conservare l'immobile con cura e massima diligenza;

Art. 3 - Canone e Durata

Per le finalità di pubblico interesse di cui in premessa e oltre, i locali sono concessi a titolo gratuito. La durata della presente concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. E' ammesso il rinnovo, previa istanza del concessionario da presentarsi entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza della concessione alla quale seguirà una nuova istruttoria da parte del Comune, ove favorevolmente valutato. E' escluso il tacito rinnovo. Resta inteso che per ragioni di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti o anche per grave inosservanza delle condizioni qui riportate o anche per il ripetersi di singole inadempienze, malgrado formale diffida, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione con il solo preavviso di mesi 2 (due) da notificarsi a mezzo raccomandata A/R, senza alcun diritto ad indennizzo per il Concessionario.

Art. 4 - Regime di concessione

E' espressamente pattuito che, il rapporto che si instaura con il presente atto, è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative di diritto pubblico e non potrà in nessun caso essere ricondotto a regime locativo. I locali oggetto della presente, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune come definito dall'art. 828 del codice civile. E' obbligo del concessionario impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà comunale

Art. 5 - Finalità

L'Ente pubblico volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le attività di valorizzazione dell'Aceto Balsamico Tradizionale Reggiano, attiva con l'Associazione il progetto riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione (*Allegato 2*).

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, garantendo siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività/servizio o delle prestazioni specifiche.

All'inizio dell'anno il responsabile delle attività, nominato dall'Associazione nella persona del signor Torricelli Prospero predispone il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 5.

Il Concessionario si impegna inoltre a:

- fornire gratuitamente al Comune, su richiesta del comune stesso, confezioni omaggio di aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia per attività di rappresentanza (massimo 3 all'anno).
- organizzare assaggi del prodotto, in occasione di iniziative concordate con l'Amministrazione Comunale
- collaborare alle iniziative di valorizzazione del prodotto e da la propria disponibilità a presenziare a visite ufficiali e di rappresentanza preventivamente concordate con l'Ente;

-L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile dell'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

-L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

-I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività e verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente;

Art. 6 - Impegni da parte del Concessionario

L'Associazione si impegna ad assicurare:

-la custodia dei locali assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e la regolare vigilanza necessaria a garantire il funzionamento della struttura.

-sono a completo carico del concessionario le spese di smaltimento dei rifiuti, la pulizia e quelle derivanti da attività autonome di promozione e valorizzazione del prodotto;

- le spese di manutenzione ordinaria

Sono a carico dell'Ente le spese delle utenze (luce, acqua, riscaldamento)

Art. 7 - Danni e responsabilità

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose subiti dall'Associazione o da terzi in relazione all'utilizzo dell'immobile, nonché per atti o fatti giuridicamente rilevanti, nell'uso dei locali dati in concessione. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e stipulerà apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, intesi come terzi anche l'amministrazione comunale secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Associazione la spesa di € 700,00 dell'assicurazione di responsabilità civile su presentazione di apposita documentazione giustificativa (L. n. 266/91 art. 7 comma 3).

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'esercizio di una attività di carattere sociale entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse (L. n. 266/91 art. 2, comma 2)

Si precisa che l'obbligatorietà della rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso, oltre che per disposizione delle leggi in materia di volontariato, è anche resa necessaria per obblighi di rispetto delle norme fiscali incidenti.

Art. 8 - Consegna ed uso dei locali

I locali con le relative pertinenze sono consegnati in buone condizioni di manutenzione e tali dovranno essere riconsegnati all'Ente al termine della concessione, salvo la normale usura e le opere di miglioria nel frattempo autorizzate ed apportate dall'Associazione. Ricevuti in consegna i locali l'Associazione dovrà concordare gli accessi ai soci e comunque è tenuta a consentire l'accesso agli incaricati del Comune per qualunque verifica tecnica o esigenza di tipo manutentivo straordinario, nonché per accertamenti relativi agli adempimenti derivanti dalla presente convenzione.

Art. 9 - Formazione

L'Ente pubblico si impegna attraverso la Consulta del Volontariato a fornire occasioni concrete di informazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione stessa.

L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10 - Verifica

Al termine della validità della convenzione, i responsabili della gestione dei progetti presentano all'Ente di riferimento una relazione finale sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le leggi e le disposizioni presenti in materia. Il concessionario dichiara di accettare senza eccezioni e riserva alcuna, tutte le condizioni precedentemente indicate.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione eventuali controversie saranno risolte in termini di legge. E' competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 - Spese

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.